

# PRIME INDICAZIONI SULLA LEGGE DELEGA PER IL TESTO UNICO.

**Anna Guardavilla**

*Associazione Ambiente e Lavoro*

E' stato approvato il 1° agosto 2007, alle ore 19.00 circa, il disegno di legge in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, con 284 sì, un no e 210 astenuti

L'approvazione è definitiva e, quindi, il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. (periodo di *vacatio legis*), poiché il testo è rimasto invariato rispetto alla versione approvata dal Senato il 27 giugno 2007. L'Aula di Montecitorio ha approvato anche vari **OdG (Ordini del giorno) impegnativi per il Governo**, di cui ben 8 promossi da Associazione Ambiente e Lavoro.

## ***Gli ordini del giorno***

Importanti indicazioni sulla natura, la funzione e l'oggetto degli ordini del giorno complessivamente presentati alla Camera provengono dalle dichiarazioni rese, al termine della fase di illustrazione degli stessi, dal Sottosegretario di Stato per la Salute Gianpaolo Patta, invitato dal Presidente dell'Assemblea ad esprimere il parere del Governo sugli OdG <sup>1</sup>:

*“Signor Presidente, come è emerso dal dibattito, è stata largamente condivisa la necessità di approvare il testo trasmesso dal Senato. Ovviamente, esiste **la naturale esigenza dell'Assemblea di condizionare l'emanazione dei provvedimenti delegati da parte del Governo. Questa esigenza si è tradotta nella presentazione di ordini del giorno da parte di esponenti della maggioranza come dell'opposizione.** Il dibattito svoltosi, in sede sia di Commissioni riunite sia di Assemblea, è servito a delimitare i temi, indirizzando gli ordini del giorno su linee che potevano essere accolte dal Governo.*

***Gli ordini del giorno, che sono numerosi, hanno rispettato generalmente questo orientamento e riguardano, infatti, politiche premiali per le imprese più virtuose, il sostegno alle piccole aziende e ai programmi di formazione, una migliore sorveglianza sanitaria, maggiore attenzione al benessere e al rischio psicofisico, le differenze di genere, il riordino dei libretti individuali di rischio, la semplificazione, un sostegno alla bilateralità, il potenziamento dei servizi ispettivi, la necessità di campagne formative e informative mirate, il rafforzamento delle figure preposte alla sicurezza - in maniera particolare, i responsabili dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - e, innanzitutto, in generale la richiesta di un incremento delle risorse da dedicare alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.***

***Il Governo, pertanto, accetta la generalità degli ordini del giorno presentati, con l'eccezione degli ordini del giorno Barani n. 9/2849/3<sup>2</sup> e D'Ulizia n. 9/2849/71<sup>3</sup>, sui quali il parere è contrario, mentre chiede una riformulazione dell'ordine del giorno Motta n. 9/2849/37<sup>4</sup>.”***

---

<sup>1</sup> Fonte: [www.camera.it](http://www.camera.it) - Resoconti stenografici relativi alla seduta n. 199 di mercoledì 1 agosto 2007– Esame degli ordini del giorno, p. 78.

<sup>2</sup> Il mancato accoglimento di tale ordine del giorno viene così motivato dal Governo: *“Per quanto riguarda l'ordine del giorno Barani n. 9/2849/3, esso prevede l'assunzione di una figura di medico che, in tutte le unità lavorative italiane, a prescindere anche dalla dimensione, avrebbe poteri che ad avviso del Governo confliggerebbero con il complesso della normativa che regola i rapporti fra le parti sociali e anche con molti altri aspetti della legislazione italiana. Quindi, il Governo non può accettare l'ordine del giorno Barani [...]”*. Fonte: [www.camera.it](http://www.camera.it) - Resoconti stenografici relativi alla seduta n. 199 di mercoledì 1° agosto - Esame degli ordini del giorno, p. 78.

### ***Le norme immediatamente precettive***

Con l'approvazione della legge delega, il Governo è dunque ora formalmente delegato a predisporre ed adottare entro nove mesi il T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Ma il conferimento della delega per il riordino normativo (contenuto nell'art. 1) non è l'unico effetto derivante dall'approvazione da parte della Camera.

**Il disegno di legge approvato contiene, infatti, agli articoli da 2 a 12, numerose norme immediatamente precettive che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla G.U., se non diversamente previsto.**

Tali norme prevedono, tra le altre, rilevanti modifiche al D.Lgs. 626/94, in particolare all'art. 7 sul contratto d'appalto e d'opera (anche con estensione ad esso di vari istituti giuridici previsti dalle normative sulla sicurezza nei cantieri), al codice degli appalti pubblici, alla legge finanziaria 2007 e al D.Lgs. 231/2001, con applicazione, in quest'ultimo caso, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui a tale decreto.

### ***La delega per il riordino normativo<sup>5</sup>***

Per quanto attiene alla delega per l'emanazione del T.U., in particolare, ai sensi dell'articolo 1, *“il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”*.

Il ddl prevede il completo riordino di una disciplina articolata e stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancora più complessa; come segnalano le Linee Guida sul Testo Unico, *“le parole chiave del nuovo “Testo Unico” sono: riordino, innovazione, coordinamento, semplificazione, il tutto finalizzato ad una maggiore prevenzione, a controlli più efficaci, oltreché alla diffusione di una cultura della sicurezza.”*

Nell'intento del Parlamento non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista l'introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata.

Tra le varie disposizioni contenute nell'articolo 1, è stata prevista un'estensione del campo di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro sia oggettivo, con applicazione a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi, sia soggettivo, in virtù dell'estensione di tale legislazione a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Sempre ai sensi dell'articolo 1, è poi prevista la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese nonché la riformulazione dell'apparato sanzionatorio - amministrativo e penale - in un'ottica di razionalizzazione.

---

<sup>3</sup> Tale ordine del giorno, avente ad oggetto l'articolo 8 della legge delega ed in particolare la materia del lavoro cooperativo, non interviene sulla delega al Governo bensì su un articolo del disegno di legge che è immediatamente attuativo.

<sup>4</sup> La richiesta di riformulazione di tale ordine del giorno, accettata dai presentatori dello stesso, è così motivata dal Governo: *“La riformulazione dell'ordine del giorno Motta n. 9/2849/37 riguarda il punto del dispositivo in cui si impegna il Governo a «verificare l'efficacia dell'apparato sanzionatorio, per meglio tutelare i lavoratori in relazione ai caratteri del rischio e alla tipologia e dimensione dell'impresa». Il Governo ritiene si debba riformulare il testo nel senso di sopprimere il riferimento alla «dimensione» dell'impresa al fine di avere un sistema sanzionatorio che sia assolutamente uniforme per tutti i lavoratori italiani.”*

<sup>5</sup> Per un approfondimento sul contenuto della legge delega: vedi commenti specifici di A. Guardavilla in Rivista Ambiente e Lavoro (<http://www.amblav.it/rivistaael.asp>): numeri di febbraio-marzo 2007 (*Lo schema di legge delega per il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: le novità e gli aspetti più significativi*, di A. Guardavilla e Rino Pavanello) e maggio 2007 (*Legge delega per il testo unico sulla salute e sicurezza: un ulteriore approfondimento*).